

79.063

**Messaggio
sui protocolli del 1979 relativi alla quinta proroga
dell'Accordo internazionale sul grano del 1971**

del 1^o ottobre 1979

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Vi presentiamo un disegno di decreto federale che approva e ratifica il protocollo del 1979 relativo a una nuova proroga di due anni della Convenzione concernente il commercio del grano del 1971 e ve ne raccomandiamo l'adozione. La Convenzione summenzionata e la Convenzione concernente l'aiuto alimentare del 1971 costituiscono l'Accordo internazionale sul grano del 1971.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

1^o ottobre 1979

In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Hürlimann
Il cancelliere della Confederazione, Huber



Compendio

L'Accordo internazionale sul grano del 1971 comprende una Convenzione concernente il commercio del grano e una Convenzione concernente l'aiuto alimentare. La Svizzera è partecipe di ambedue. L'Accordo sul grano, inizialmente in vigore per la durata di tre anni, è stato prorogato quattro volte e giungerà a scadenza il 30 giugno 1979. Quindi ci si pone il problema di ratificare una proroga per due nuovi anni.

Nonostante le numerose settimane di negoziati in seno a un comitato interinale, designato durante la conferenza sul grano della CNUCED del febbraio/marzo 1978 a Ginevra e le due nuove conferenze del novembre 1978 e gennaio/febbraio 1979, non è stato convenuto alcun nuovo accordo internazionale sul grano. Per questo motivo, il 14 febbraio 1979 a Ginevra, i partecipanti alla conferenza ne hanno deciso l'aggiornamento sine die. Per ovviare alla mancanza di un disciplinamento negoziale, occorre prorogare l'Accordo internazionale sul grano del 1971 per due nuovi anni, vale a dire dal 1° luglio 1979 al 30 giugno 1981. La Svizzera ha interesse di parteciparvi ulteriormente. Nel caso in cui un nuovo accordo sul grano entrasse in vigore prima del 30 giugno 1981, i due protocolli relativi alla proroga verrebbero automaticamente caducati dall'entrata in vigore del nuovo accordo.

A contare dall'entrata in vigore, il 1° luglio 1977, della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0), il Consiglio federale ha la competenza di concludere il protocollo del 1979 relativo alla quinta proroga della Convenzione concernente l'aiuto alimentare del 1971. Conseguentemente questo protocollo non deve essere sottoposto alla vostra approvazione; per contro, deve esserlo il protocollo relativo alla Convenzione concernente il commercio del grano. Considerato lo stretto rapporto fra i due protocolli, possiamo ratificare il protocollo relativo all'aiuto alimentare solamente se approverete quello relativo al commercio del grano, autorizzandone la ratificazione.

L'onere finanziario per la nostra partecipazione alla quinta proroga dell'Accordo sul grano del 1971 consiste in un contributo annuo di circa ventimila franchi per le spese amministrative. Gli oneri risultanti dal protocollo del 1979 relativo alla quinta proroga della Convenzione del 1971 concernente l'aiuto alimentare, per gli anni agricoli 1979/80 e 1980/81, ammonteranno presumibilmente a 24 milioni di franchi che saranno attinti al credito globale aperto in favore della prosecuzione dell'aiuto umanitario internazionale, giusta il decreto federale del 14 marzo 1979.

Con decisione del 9 maggio 1979, abbiamo incaricato l'ambasciatore di Svizzera a Washington di firmare, con riserva di ratificazione, i protocolli del 1979 depositati presso il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d'America, relativi alla quinta proroga delle due convenzioni.

Il termine assegnato per il deposito degli strumenti di ratificazione è scaduto il 22 giugno 1979 ma il Consiglio internazionale del grano e il Comitato per

l'aiuto alimentare ci hanno concesso una proroga del termine fino al 28 febbraio 1980. Abbiamo pertanto chiesto al nostro ambasciatore di depositare, presso il Governo degli Stati Uniti d'America, una dichiarazione indicante che la Svizzera applicherà frattanto provvisoriamente i due protocolli di proroga.

Poiché il nostro Paese tiene molto a conservare la collaborazione internazionale nel campo del commercio del grano, siamo del parere che sia necessario approvare il protocollo del 1979 relativo alla quinta proroga della Convenzione concernente il commercio del grano 1971 e che il Consiglio federale debba essere autorizzato a ratificarlo.

1 Introduzione

L'Accordo internazionale sul grano del 1971 comprende due strumenti giuridici distinti: la Convenzione concernente il commercio del grano e la Convenzione concernente l'aiuto alimentare. La Svizzera è partecipante dei due atti.

Nel messaggio del 30 agosto 1978 vi vennero dettagliatamente spiegate le ragioni per cui era stata aggiornata la conferenza sul grano, convocata a Ginevra dal 13 febbraio al 23 marzo 1978, sotto gli auspici della CNUCED (Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo). Inoltre eravate stati informati circa la quarta proroga, divenuta di conseguenza necessaria, dell'Accordo internazionale sul grano del 1971 per un anno, vale a dire dal 1° luglio 1978 al 30 giugno 1979. L'11 dicembre 1978 avete deciso d'approvare i due protocolli di ratificazione (Convenzione concernente il commercio del grano e Convenzione concernente l'aiuto alimentare) e ci avete autorizzato a ratificarli. Il 6 febbraio 1979 l'ambasciatore di Svizzera a Washington ha depositato gli strumenti di ratificazione presso il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti.

2 Negoziati ulteriori

La Conferenza sul grano aveva designato un comitato interinale composto di dodici Paesi membri con l'intento di chiarire a fondo le possibilità d'inflessa. Il nostro Paese ha partecipato alle sedute in qualità d'osservatore. Considerati i progressi realizzati nell'elaborazione di un progetto di accordo, il comitato interinale aveva poi chiesto alla Segreteria generale della CNUCED di riconvocare la Conferenza sul grano dal 6 al 24 novembre a Ginevra.

Nel corso di quest'ultima sessione, era stato approntato il disegno di un nuovo accordo sui cereali comprendente tre convenzioni concernenti il commercio del grano, il commercio dei cereali secondari e l'aiuto alimentare. La Convenzione concernente il commercio dei cereali secondari (orzo, avena, granturco, sorgo), puramente di carattere consultivo e priva di disposizioni economiche, non offre difficoltà particolari. Nella forma prevista, ha raccolto quasi l'unanimità dei Paesi partecipanti. Riguardo alla Convenzione concernente l'aiuto alimentare sono stati realizzati progressi fondamentali. Infatti si è convenuto che, nel quadro di questa convenzione, d'ora in avanti anche il riso potrà essere fornito in quantità illimitata e che saranno concessi contributi in contanti per i cereali a prezzo di mercato. Benché i membri attuali, ad eccezione di Finlandia e Svizzera, abbiano in parte sostanzialmente aumentato i propri contributi quantitativi, non ha potuto essere conseguita la finalità, raccomandata dalla Conferenza mondiale sull'alimentazione del 1974, a Roma, di mettere a disposizione dell'aiuto alimentare almeno 10 milioni di tonnellate di cereali l'anno.

Purtroppo non è stato possibile convenire un accordo concernente la Convenzione sul commercio del grano. Infatti i pareri divergevano segnatamente circa il meccanismo dei prezzi, il volume e la ripartizione delle riserve, co-

me anche riguardo alle disposizioni particolari per i Paesi emergenti (creazione dell'infrastruttura per gli impianti d'immagazzinamento e loro finanziamento, esonero provvisorio dall'obbligo di immagazzinamento). Di conseguenza la conferenza è stata di nuovo aggiornata.

Con una risoluzione del 24 novembre 1978, la conferenza sul grano aveva autorizzato il proprio presidente a proseguire le consultazioni, bilaterali e multilaterali, necessarie a chiarire le possibilità di riprendere la conferenza. Dopo intense discussioni ufficiose in cui erano stati realizzati taluni progressi nel riavvicinamento delle opinioni, il presidente ha convocato il Comitato interinale a Ginevra, il 19 e il 20 dicembre 1978, per informarlo circa i risultati acquisiti. La maggioranza dei membri fu dell'avviso che le divergenze ancora sussistenti potessero essere appianate solamente dalla Conferenza medesima. Così il Comitato interinale decise di chiedere alla Segreteria generale della CNUCED di convocare una nuova Conferenza sul grano dal 22 gennaio al 9 febbraio 1979 a Ginevra.

70 Paesi, fra cui i principali Paesi importatori ed esportatori, ad eccezione della Repubblica popolare di Cina, hanno partecipato alla terza sessione della conferenza. La convenzione concernente il commercio dei cereali secondari non ha sollevato discussioni ed è stata accettata nella forma prevista. È stato pure preso in considerazione un disciplinamento concernente nuove disposizioni per l'aiuto alimentare. La Norvegia e l'Austria si sarebbero presentate quali nuovi donatori e l'aiuto federale annuo sarebbe stato di 7,6 milioni di tonnellate di cereali mentre era di 4,2 milioni di tonnellate nell'accordo del 1971 tuttora vigente concernente l'aiuto alimentare. Alcuni Paesi si sono opposti a un disciplinamento speciale e indipendente dell'aiuto alimentare poiché desideravano mantenere un legame tra la Convenzione concernente l'aiuto alimentare e quella concernente il commercio del grano. La nostra proposta intesa ad includere parzialmente prodotti lattieri è stata scartata in considerazione del fatto che si discuteva esclusivamente di un aiuto in cereali. Per questo motivo la Svizzera ha rinunciato a impegnarsi di aumentare il proprio contributo di 32 000 tonnellate annue di cereali. Tuttavia si è dichiarata pronta a riconoscere, nell'ambito di una nuova convenzione, non più prezzi fittizi ma prezzi di mercato per la conversione dei contributi in moneta; ciò comporterebbe, rispetto al disciplinamento vigente, un aumento corrispondente delle prestazioni in moneta.

Ancora una volta l'esame del disegno di convenzione concernente il commercio del grano è risultato irto di difficoltà. Infatti è stato raggiunto un accordo per i meccanismi di intervento (consultazioni, operazioni di immagazzinamento, provvedimenti suppletivi presi autonomamente) ma non per i prezzi d'intervento. I prezzi proposti dai Paesi esportatori erano troppo elevati per i Paesi emergenti e di conseguenza inaccettabili. Sussistono divergenze anche per quanto concerne il volume e la ripartizione dei depositi di riserve come anche le disposizioni particolari per i Paesi emergenti miranti, fra l'altro, alla creazione di un fondo di finanziamento dei loro depositi di riserve. Nonostante gli sforzi del presidente e la proroga della conferenza fino al 14 febbraio 1979 non si è riusciti a concretizzare un compromesso accettabile da tutte le parti. Per questo motivo i partecipanti alla conferenza

hanno deciso di aggiornarla sine die e hanno incaricato il Consiglio internazionale del grano di riconvocarla solo quando saranno adempiute le condizioni per una buona riuscita delle trattative.

3 Quinta proroga dell'Accordo internazionale sul grano del 1971

Poiché i protocolli relativi alla quarta proroga delle due convenzioni giungevano a scadenza il 30 giugno 1979 mentre sussisteva la necessità di mantenere in vigore l'accordo sul grano fino alla conclusione di una nuova convenzione internazionale, i rappresentanti dei governi partecipanti alla Conferenza del Consiglio del grano del 21 e 22 marzo a Londra decisero di prorogare di due anni, vale a dire dal 1° luglio 1979 al 30 giugno 1981, le due convenzioni concernenti il commercio del grano e l'aiuto alimentare. Anche la delegazione svizzera ha appoggiato la proroga delle convenzioni nella versione attuale, con riserva di ratificazione.

Abbiamo incaricato l'ambasciatore di Svizzera a Washington di firmare, con riserva di ratificazione, i protocolli del 1979, depositati dal 25 aprile al 16 maggio presso il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d'America, relativi alla quinta proroga delle due convenzioni dell'Accordo internazionale sul grano del 1971. Scaduto il termine accordato per il deposito degli strumenti di ratificazione il 22 giugno 1979, abbiamo chiesto al Consiglio internazionale del grano e al Comitato per l'aiuto alimentare a Londra, di prorogarci questo termine sino al 28 febbraio 1980. Abbiamo pertanto incaricato l'Ambasciatore di Svizzera a Washington di depositare una dichiarazione indicante che la Svizzera applicherà frattanto provvisoriamente i due protocolli di proroga.

Alla Conferenza dei rappresentanti dei governi membri del 27 giugno 1979, a Londra, è stato costatatato che, sino al 22 giugno 1979, sette Paesi esportatori e 26 Paesi importatori, nonché la CEE, come membro importatore ed esportatore, hanno adempiuto le condizioni per la partecipazione alla quinta proroga della Convenzione concernente il commercio del grano, cosicché il numero richiesto dei voti è stato addirittura superato (990 di Esportatori, 600 voti necessari; 913 di Importatori, 500 voti necessari). Gli altri 16 membri sono stati invitati, mediante risoluzione, ad aderirvi. Alla prosecuzione della Convenzione concernente l'aiuto alimentare in forma immutata parteciperanno nuovamente tutti i nove membri cui si aggiunge la Norvegia quale nuovo membro. I due protocolli intesi a prorogare per la quinta volta l'Accordo internazionale sul grano del 1971 per due anni, ossia sino al 30 giugno 1981, sono così stati messi in vigore il 1° luglio 1979.

Dopo l'aggiornamento della terza sessione della conferenza, il Consiglio internazionale del grano ha continuato i lavori al fine di concludere una nuova convenzione sul commercio del grano contenente disposizioni economiche e una convenzione ampliata sull'aiuto alimentare. Come per il passato, anche per l'avvenire s'attribuisce grande importanza alla stabilità del mercato internazionale del grano, al miglioramento della sicurezza alimentare mondiale e all'incremento dell'aiuto alimentare. Per questo motivo il

Consiglio del grano, nella seduta del giugno 1979, ha incaricato un comitato di risolvere i problemi ancora in sospeso dopo l'ultima conferenza sul grano.

Il comitato per l'aiuto alimentare esaminerà le possibilità di far versare, il più presto possibile, i contributi più elevati che figurano nel disegno della CNUCED relativo a una nuova convenzione sull'aiuto alimentare. Mediante risoluzione, il comitato ha raccomandato al Segretario esecutivo di fare il possibile per redigere definitivamente il testo d'una nuova convenzione sull'aiuto umanitario e presentare un rapporto in materia al più tardi durante la prossima sessione di fine novembre 1979. Inoltre, per poter raggiungere l'obiettivo di fornire annualmente 10 milioni di tonnellate di cereali, è necessario indurre altri Paesi donatori a partecipare alla convenzione. Poiché la convenzione concernente l'aiuto alimentare probabilmente sarà ampliata indipendentemente da una nuova convenzione sul commercio del grano, la delegazione svizzera, tenuto conto dei crediti limitati a nostra disposizione, ha espresso una riserva per riconsiderare la portata e la forma della nostra partecipazione.

4 Applicazione delle convenzioni del 1971

Finora dovevano esservi sottoposti, per approvazione, i protocolli relativi alla proroga della convenzione concernente il commercio del grano e quelli relativi alla convenzione concernente l'aiuto alimentare. Ora però, con l'entrata in vigore, il 1° luglio 1977, della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0), si presenta una nuova situazione giuridica: infatti, giusta l'articolo 10 di questa legge, possiamo, purché rimaniamo nell'ambito dei crediti quadro, concludere accordi internazionali circa i provvedimenti previsti nella legge summenzionata. Orbene, poiché intendiamo rimanere nell'ambito del credito globale, aperto con decreto federale del 14 marzo 1979 (concernente la prosecuzione dell'aiuto umanitario internazionale), per coprire gli impegni della quinta proroga della Convenzione d'aiuto alimentare, abbiamo dunque senz'altro la competenza di concludere i relativi protocolli.

Per contro, come finora, il protocollo relativo alla proroga della Convenzione concernente il commercio sul grano deve essere sottoposto alla vostra approvazione. Poiché i due protocolli relativi alla proroga dell'Accordo internazionale sul grano sono strettamente vincolati solamente gli Stati che hanno ratificato e firmato il protocollo relativo alla quinta proroga della convenzione concernente il commercio sul grano del 1971 possono aderire al protocollo del 1979 relativo alla quinta proroga della convenzione concernente l'aiuto alimentare del 1971. Quindi potremo ratificare quest'ultimo protocollo solo se avrete approvato quello concernente il commercio del grano e autorizzata la ratificazione.

41 Commercio del grano

La convenzione del 1971, che deve essere nuovamente prorogata, non contiene alcuna disposizione economica sui prezzi e sui corrispondenti diritti e

obblighi. I suoi scopi sono il promovimento della cooperazione internazionale nell'ambito dei problemi mondiali riguardo al grano, il potenziamento del commercio internazionale del grano e della farina panificabile e, nei limiti delle possibilità, l'incremento della stabilità del commercio internazionale del grano. Il Consiglio del grano, il Comitato esecutivo e il Sottocomitato consultivo per la situazione del mercato forniscono un valido e utile contributo, pure riconosciuto dai responsabili del nostro mercato del grano che partecipano alle sessioni del Consiglio del grano come membri della delegazione svizzera.

42 Aiuto alimentare

Il decreto federale del 14 marzo 1979, concernente la prosecuzione dell'aiuto umanitario internazionale della Confederazione, disciplina l'applicazione dell'aiuto umanitario sotto forma di cereali. Come finora quest'aiuto sarà attuato per il tramite di organizzazioni nazionali e internazionali. Per gli anni agricoli 1979/1980 e 1980/81 (dal 1° luglio al 30 giugno) prevediamo una spesa di 24 milioni di franchi.

5 Conseguenze finanziarie e ripercussioni sull'effettivo del personale

51 Conseguenze finanziarie

L'impegno finanziario, risultante dalla partecipazione della Svizzera alla quinta proroga, mediante il protocollo del 1979, della Convenzione del 1971 concernente il commercio del grano, consiste in un contributo annuo alle spese amministrative del Consiglio del grano e della sua segreteria. Esso ammonta a circa 20 000 franchi. Questa somma è inclusa nei bilanci di previsione per gli anni 1979 e 1980.

52 Ripercussioni sull'effettivo del personale

Per l'esecuzione della Convenzione sul commercio del grano, prorogata di due anni con il protocollo del 1979, non risultano necessari aumenti del personale.

6 Costituzionalità

La base costituzionale per il decreto federale concernente la nuova proroga dell'Accordo internazionale sul grano del 1971, mediante il protocollo 1979, è fornita dall'articolo 8 della Costituzione federale che conferisce alla Confederazione il diritto di concludere trattati con l'estero. La competenza dell'Assemblea federale per l'approvazione dell'Accordo si fonda sull'articolo 85 numero 5 della Costituzione. Poiché la convenzione precitata è prorogata per un periodo limitato, il decreto d'approvazione non sottostà al referendum facoltativo in materia di trattati internazionali, giusta l'articolo 89 capoverso 3 della Costituzione.

**Decreto federale
che approva il protocollo del 1979
relativo alla quinta proroga della convenzione
concernente il commercio del grano del 1971**

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 8 della Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale del 1^o ottobre 1979 ¹⁾

decreta:

Art. 1

¹ È approvato il Protocollo del 1979, aperto alla firma delle Parti contraenti a Washington dal 25 aprile al 16 maggio 1979, relativo alla quinta proroga della Convenzione concernente il commercio del grano del 1971.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificare il protocollo di proroga.

Art. 2

Il presente decreto con sottostà al referendum in materia di trattati internazionali.

¹⁾ FF 1979 II 1350

Risoluzione

intesa a prorogare, per la quinta volta, la convenzione concernente il commercio del grano e quella concernente l'aiuto alimentare, costituenti l'Accordo internazionale sul grano del 1971

La Conferenza incaricata di compilare i testi dei Protocolli del 1979 per la quinta proroga della convenzione concernente il commercio del grano e della convenzione concernente l'aiuto alimentare costituenti l'accordo internazionale sul grano del 1971,

adunatasi a Londra il 21 marzo 1979,

considerato che l'Accordo internazionale sul grano del 1971, composto di due strumenti giuridici distinti, la convenzione concernente il commercio del grano del 1971, da un lato, e la convenzione concernente l'aiuto alimentare del 1971, dall'altro, sono state prorogate mediante Protocollo fino al 30 giugno 1975, sono state nuovamente prorogate mediante Protocollo fino al 30 giugno 1976, sono state prorogate, una terza volta, mediante i Protocolli del 1976 fino al 30 giugno 1978 e una quarta volta mediante i Protocolli del 1978 fino al 30 giugno 1979;

considerato che è auspicabile adottare provvedimenti intesi ad assicurare il mantenimento della cooperazione internazionale nel settore del grano e la continuazione di un programma d'aiuto alimentare grazie ai contributi a favore dei Paesi in sviluppo durante il periodo compreso tra la scadenza dei Protocolli del 1978 intesi a prorogare nuovamente le dette convenzioni e l'entrata in vigore di un nuovo accordo concernente il grano e l'aiuto alimentare;

considerato che la Conferenza delle Nazioni Unite per il negoziato di un nuovo accordo internazionale inteso a sostituire il prorogato Accordo internazionale sul grano del 1971, ha raccomandato, tenuto conto dei lavori effettuati alla Conferenza, la Convenzione concernente il commercio del grano del 1971 e la Convenzione concernente l'aiuto umanitario del 1971;

avendo compilato i testi dei Protocolli del 1979 intesi a prorogare, per la quinta volta, la convenzione concernente il commercio del grano del 1971 e la convenzione concernente l'aiuto alimentare del 1971;

decide che i testi in lingua inglese, spagnola, francese e russa dei Protocolli fanno parimente fede;

invita il Segretario esecutivo del Consiglio internazionale del grano a trasmettere degli esemplari dei testi dei Protocolli del 1979 intesi a prorogare, per la quinta volta, la convenzione concernente il commercio del grano del 1971 e la convenzione concernente l'aiuto alimentare del 1971 a tutti i go-

¹⁾ Dal testo originale francese.

Accordo sul grano

verni partecipi di dette convenzioni, prorogate nuovamente mediante i Protocolli del 1978, o provvisoriamente considerati come partecipi di quest'ultime, oppure che sono membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, delle sue istituzioni specializzate o dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica e sono indicati nell'allegato A o nell'allegato B della convenzione sul commercio del grano del 1971;

chiede che questi testi, certificati conformi mediante la firma del Segretario esecutivo del Consiglio, siano comunicati al Governo degli Stati Uniti d'America il quale è designato come autorità depositaria dei Protocolli;

invita il Governo degli Stati Uniti d'America a prendere, al momento della ricezione dei testi certificati conformi, le necessarie disposizioni affinché i Protocolli siano aperti alla firma, a Washington, durante il periodo stabilito nell'articolo 5 del Protocollo del 1979 inteso a prorogare, per la quinta volta, la convenzione concernente il commercio del grano del 1971 e nell'articolo V del Protocollo del 1979 inteso a prorogare, per la quinta volta, la convenzione concernente l'aiuto alimentare del 1971 e, a contare dalla loro entrata in vigore, siano registrati presso la Segreteria dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite;

segnala ai governi le procedure di notificazione previste nell'articolo 6 del Protocollo del 1979 inteso a prorogare, per la quinta volta, la convenzione concernente il commercio del grano del 1971 e nell'articolo VI del Protocollo del 1978 inteso a prorogare, per la quarta volta, la convenzione concernente l'aiuto alimentare del 1971 e invita i governi a depositare i loro strumenti di ratificazione, d'accettazione, d'approvazione o di conclusione al più tardi entro il 22 giugno 1979 oppure, nel caso in cui non fossero in grado di terminare le rispettive procedure costituzionali ed istituzionali nel termine fissato, a depositare una dichiarazione d'applicazione provvisoria conformemente alle disposizioni dell'articolo 8 del Protocollo del 1979 inteso a prorogare, per la quinta volta, la convenzione concernente il commercio del grano del 1971 e dell'articolo VIII del Protocollo del 1979 inteso a prorogare, per la quinta volta, la convenzione concernente l'aiuto alimentare del 1971.

Protocolli del 1979

intesi a prorogare, per la quinta volta, la Convenzione concernente il commercio del grano e la Convenzione concernente l'aiuto alimentare, costituenti l'Accordo internazionale sul grano del 1971

Ingresso

La Conferenza incaricata della compilazione dei testi dei Protocolli del 1979 intesi a prorogare, per la quinta volta, le convenzioni costituenti l'Accordo internazionale sul grano del 1971,

considerato che l'Accordo internazionale sul grano del 1949 è stato riveduto, rinnovato o prorogato nel 1953, 1956, 1959, 1962, 1965, 1966, 1967, 1968, 1971, 1974, 1975, 1976 e 1978,

considerato che l'Accordo internazionale sul grano del 1971, composto di due strumenti giuridici distinti, la Convenzione concernente il commercio del grano del 1971, da un lato, e la Convenzione concernente l'aiuto alimentare del 1971, dall'altro, che sono state tutte e due prorogate di nuovo mediante Protocollo nel 1978, scade il 30 giugno 1979,

ha compilato i testi dei Protocolli del 1979 intesi a prorogare, per la quinta volta, la Convenzione concernente il commercio del grano del 1971 e la Convenzione concernente l'aiuto alimentare del 1971.

¹⁾ Dal testo originale francese.

Protocollo del 1979 inteso a prorogare, per la quinta volta, la Convenzione concernente il commercio del grano del 1971

I Governi partecipi del presente Protocollo,

considerato che la Convenzione concernente il commercio del grano del 1971 (qui di seguito: «la Convenzione») dell'Accordo internazionale sul grano del 1971, che è stata prorogata nuovamente mediante Protocollo nel 1978, scade il 30 giugno 1979,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 Proroga, scadenza e disdetta della Convenzione

Con riserva delle disposizioni dell'articolo 2 del presente Protocollo, la Convenzione permarrà in vigore tra le Parti al presente Protocollo fino al 30 giugno 1981, restando nondimeno inteso che, se un nuovo Accordo internazionale nel settore del grano dovesse entrare in vigore prima del 30 giugno 1981, il Protocollo suddetto permarrà in vigore unicamente fino all'entrata in vigore del nuovo Accordo.

Articolo 2 Disposizioni della Convenzione divenute inoperanti

Le seguenti disposizioni della Convenzione sono considerate inoperanti a contare dal 1° luglio 1979:

- a) il paragrafo 4 dell'articolo 19;
- b) gli articoli 22 a 26 incluso;
- c) il paragrafo 1 dell'articolo 27;
- d) gli articoli 29 a 31 incluso.

Articolo 3 Definizione

Qualsiasi indicazione, nel presente Protocollo, del «Governo» o dei «Governi» è considerata valevole anche per la Comunità economica europea (qui di seguito: «la Comunità»). Conseguentemente, qualsiasi menzione, nel presente Protocollo, della «firma» o del «deposito degli strumenti di ratificazione, d'accettazione, d'approvazione o di conclusione» oppure di uno «strumento d'adesione» o di una «dichiarazione d'applicazione provvisoria» da parte di un Governo è considerata, nel caso della Comunità, valevole anche per la firma o per la dichiarazione d'applicazione provvisoria in nome della Comunità da parte della sua autorità competente come anche per il deposito dello strumento richiesto dalla procedura istituzionale della Comunità per la conclusione di un accordo internazionale.

Articolo 4 Disposizioni finanziarie

Il contributo iniziale di qualsiasi membro esportatore o di qualsiasi membro importatore che aderisce al presente Protocollo conformemente alle disposizioni dell'alinea b del paragrafo 1 dell'articolo 7 di detto Protocollo è stabilito dal Consiglio in funzione del numero dei voti attribuiti al membro e del periodo rimanente dell'anno agricolo; tuttavia, i contributi stabiliti per gli altri membri esportatori e per gli altri membri importatori per l'anno agricolo corrente non sono modificati.

Articolo 5 Firma

Il presente Protocollo sarà aperto, a Washington, dal 25 aprile 1979 al 16 maggio 1979 incluso, alla firma dei Governi partecipi della Convenzione prorogata nuovamente mediante il Protocollo del 1978, o provvisoriamente considerati come partecipi di quest'ultima, il 21 marzo 1979, oppure membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, delle sue istituzioni specializzate o dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica e indicati nell'allegato A o nell'allegato B della Convenzione.

Articolo 6 Ratificazione, accettazione, approvazione o conclusione

Il presente Protocollo è sottoposto a la ratificazione, l'accettazione, l'approvazione o la conclusione di ciascuno dei Governi firmatari conformemente alle rispettive procedure costituzionali o istituzionali. Gli strumenti di ratificazione, d'accettazione, d'approvazione o di conclusione verranno depositati presso il Governo degli Stati Uniti d'America al più tardi entro il 22 giugno 1979, restando nondimeno inteso che il Consiglio può accordare una o più proroghe del termine a qualsiasi Governo firmatario che non avrà depositato il suo strumento di ratificazione, d'accettazione, d'approvazione o di conclusione a questa data.

Articolo 7 Adesione

1) Il presente Protocollo è aperto:

- a. fino al 22 giugno 1979, all'adesione del Governo di qualsiasi membro indicato a tale data negli allegati A o B della Convenzione, restando nondimeno inteso che il Consiglio può accordare una o più proroghe del termine a qualsiasi Governo che non ha depositato il suo strumento alla data in questione, e
- b. dopo il 22 giugno 1979, all'adesione del Governo di qualsiasi membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, delle sue istituzioni specializzate o dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica alle condizioni che il Consiglio giudicherà adeguate alla maggioranza dei due terzi almeno dei voti espressi dai membri esportatori e dei due terzi almeno dei voti espressi dai membri importatori.

Accordo sul grano

2) L'adesione ha luogo mediante il deposito di uno strumento d'adesione presso il Governo degli Stati Uniti d'America.

3) Qualora sia fatta menzione, per l'applicazione della Convenzione e del presente Protocollo, dei membri indicati negli allegati A o B della Convenzione, qualsiasi membro il cui Governo ha aderito alla Convenzione nelle condizioni prescritte dal Consiglio o nel presente Protocollo conformemente all'alinea b del paragrafo 1 del presente articolo è considerato indicato nell'allegato appropriato.

Articolo 8 Applicazione provvisoria

Qualsiasi Governo firmatario può depositare presso il Governo degli Stati Uniti d'America una dichiarazione d'applicazione provvisoria del presente Protocollo. Qualsiasi altro Governo che soddisfa le condizioni necessarie per firmare il presente Protocollo o la cui domanda d'adesione è approvata dal Consiglio può pure depositare presso il Governo degli Stati Uniti d'America una dichiarazione d'applicazione provvisoria. Qualsiasi Governo che deposita una siffatta dichiarazione applica provvisoriamente il presente Protocollo e ne è considerato provvisoriamente partecipe.

Articolo 9 Entrata in vigore

1) Il presente Protocollo entrerà in vigore, fra i Governi che avranno depositato gli strumenti di ratificazione, d'accettazione, d'approvazione, di conclusione o d'adesione oppure dichiarazioni d'applicazione provvisoria, conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente Protocollo, innanzi il 22 giugno 1979, alle condizioni seguenti:

- a) il 23 giugno 1979, per tutte le disposizioni della Convenzione ad eccezione degli articoli 3 a 9 compreso e 21, e
- b) il 1° luglio 1979, per gli articoli 3 a 9 compreso e 21 della Convenzione, purchè detti strumenti di ratificazione, d'accettazione, d'approvazione, di conclusione o d'adesione, oppure siffatte dichiarazioni d'applicazione provvisoria, siano stati depositati al più tardi il 22 giugno 1979 in nome dei Governi rappresentanti i membri esportatori che possiedono almeno il 60 per cento dei voti risultanti dall'allegato A e rappresentanti i membri importatori che possiedono almeno il 50 per cento dei voti risultanti dall'allegato B, oppure che possiederebbero queste rispettive percentuali di voto ove fossero partecipi della Convenzione a tale data.

2) Il presente Protocollo entrerà in vigore, per qualsiasi Governo che deposita uno strumento di ratificazione, d'accettazione, d'approvazione, di conclusione o d'adesione dopo il 22 giugno 1979, conformemente alle disposizioni pertinenti del presente Protocollo, alla data di detto deposito, restando tuttavia inteso che nessuna Parte di detto Protocollo entrerà in vigore per il Governo suddetto prima che sia entrata in vigore per gli altri Governi, in virtù dei paragrafi 1 o 3 del presente articolo.

3) Se il presente Protocollo non entra in vigore conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, i Governi che avranno depositati gli strumenti di ratificazione, d'accettazione, d'approvazione, di conclusione o d'adesione, oppure le dichiarazioni d'applicazione provvisoria, potranno decidere di comune intesa che il Protocollo entrerà in vigore fra i Governi aventi depositati gli strumenti di ratificazione, d'accettazione, d'approvazione, di conclusione o d'adesione, o le dichiarazioni d'applicazione provvisoria.

Articolo 10 Notificazione da parte del Governo depositario

Il Governo degli Stati Uniti d'America, in qualità di Governo depositario, notificherà a tutti i Governi firmatari e aderenti qualsiasi firma, ratificazione, accettazione, approvazione, conclusione, applicazione provvisoria del presente Protocollo e qualsiasi adesione, come anche qualsiasi notificazione e ogni preavviso ricevuti conformemente alle disposizioni dell'articolo 27 della Convenzione e ogni dichiarazione e notificazione ricevuta conformemente alle disposizioni dell'articolo 28 della Convenzione.

Articolo 11 Copia certificata conforme del Protocollo

Il più presto possibile, dopo l'entrata in vigore definitiva del presente Protocollo, il Governo depositario trasmetterà una copia certificata conforme di detto Protocollo nelle lingue inglese, spagnola, francese e russa al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per la registrazione conformemente all'Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite. Qualsiasi modificazione del presente Protocollo verrà parimente comunicata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 12 Rapporti tra l'Ingresso e il Protocollo

Il presente Protocollo comprende l'Ingresso dei Protocolli del 1979 intesi a prorogare, per la quinta volta, l'Accordo internazionale sul grano del 1971.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dai loro rispettivi Governi o autorità, hanno firmato il presente Protocollo alla data inerente alla loro firma.

I testi del presente Protocollo, in lingua inglese, spagnola, francese e russa, fanno parimente fede. I testi originali verranno depositati presso il Governo degli Stati Uniti d'America il quale ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascun Governo firmatario o aderente come anche al Segretario esecutivo del Consiglio.

(Si omettono le firme)

Protocollo del 1979 inteso a prorogare, per la quinta volta, la Convenzione concernente l'aiuto alimentare del 1971

Le Parti del presente Protocollo,

considerato che la Convenzione concernente l'aiuto alimentare del 1971 (qui di seguito: «la Convenzione») dell'Accordo internazionale sul grano del 1971, che è stata prorogata nuovamente mediante Protocollo nel 1978, scade il 30 giugno 1979,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo I Proroga, scadenza e disdetta della Convenzione

Con riserva delle disposizioni dell'articolo II del presente Protocollo, la Convenzione permarrà in vigore fra le Parti di detto Protocollo fino al 30 giugno 1981, restando tuttavia inteso che, ove un nuovo accordo in materia d'aiuto alimentare entrasse in vigore entro il 30 giugno 1981, il presente Protocollo permarrà in vigore soltanto fino alla data dell'entrata in vigore del nuovo accordo.

Articolo II Disposizioni della Convenzione rese inoperanti

Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 dell'articolo II, del paragrafo 1 dell'articolo III e degli articoli VI a XIV incluso della Convenzione sono considerate inoperanti a contare dal 1° luglio 1979.

Articolo III Aiuto alimentare internazionale

1) Le Parti al presente Protocollo hanno convenuto di fornire ai Paesi in sviluppo, a titolo d'aiuto alimentare, frumento, cereali secondari o prodotti da essi ottenuti, idonei all'alimentazione umana e di varietà e qualità accettabili, oppure l'equivalente in denaro nei limiti degli importi annui minimi fissati nel paragrafo 2 seguente.

2) Il contributo annuo minimo di ogni Parte del presente Protocollo è stabilito come segue:

	Tonnellate metriche
Argentina	23 000
Australia	225 000
Canada	495 000
Comunità economica europea	1 287 000
Stati Uniti d'America	1 890 000
Finlandia	14 000

Accordo sul grano

	Tonnellate metriche
Giappone	225 000
Svezia	35 000
Svizzera	32 000

3) In applicazione del presente Protocollo, qualsiasi Parte che l'avrà firmato conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo V o che vi avrà aderito conformemente alle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo VII è considerata elencata nel paragrafo 2 dell'articolo III, con l'obbligo contributivo minimo fissatole conformemente alle disposizioni pertinenti dell'articolo V o dell'articolo VII di siffatto Protocollo.

Articolo IV Comitato per l'aiuto alimentare

È istituito un Comitato per l'aiuto alimentare composto delle Parti elencate nel paragrafo 2 dell'articolo III del presente Protocollo e di altre Parti che diverranno partecipi del medesimo. Il Comitato nomina un presidente e un vicepresidente.

Articolo V Firma

1) Il presente Protocollo è aperto, a Washington, dal 25 aprile 1979 al 16 maggio 1979 incluso, alla firma dei Governi dell'Argentina, dell'Australia, del Canada, degli Stati Uniti d'America, della Finlandia, del Giappone, della Svezia e della Svizzera, come pure della Comunità economica europea e dei suoi Stati membri, con riserva che essi firmino tanto il presente Protocollo quanto il Protocollo del 1979 inteso a prorogare, per la quinta volta, la Convenzione concernente il commercio del grano del 1971.

2) Il presente Protocollo è parimente aperto, alle stesse condizioni, alla firma delle Parti della Convenzione concernente l'aiuto alimentare del 1967 che non sono elencate nel paragrafo 1 del presente articolo, purché il loro contributo sia almeno equivalente a quello che si erano impegnate a fornire con la Convenzione concernente l'aiuto alimentare del 1967.

Articolo VI Ratificazione, accettazione, approvazione o conclusione

Il presente Protocollo è sottoposto a la ratificazione, l'accettazione, l'approvazione o la conclusione di tutte le Parti firmatarie conformemente alle loro procedure costituzionali o istituzionali, con riserva che ciascuna di esse ratifichi, accetti, approvi o concluda parimente il Protocollo del 1979 inteso a prorogare, per la quinta volta, la Convenzione concernente il commercio del grano del 1971. Gli strumenti di ratificazione, d'accettazione, d'approvazione o di conclusione saranno depositati presso il Governo degli Stati Uniti d'America il più tardi il 22 giugno 1979, restando tuttavia inteso che il Comitato per l'aiuto alimentare può concedere una o più proroghe del termine a

qualsiasi firmatario che a tale data non avrà depositato il suo strumento di ratificazione, d'accettazione, d'approvazione o di conclusione.

Articolo VII Adesione

1) Il presente Protocollo è aperto all'adesione di tutte le Parti di cui all'articolo V, con riserva che ciascuna di esse aderisca parimente al Protocollo del 1979 inteso a prorogare, per la quinta volta, la Convenzione concernente il commercio del grano del 1971 e pure con riserva, nel caso delle Parti di cui al paragrafo 2 dell'articolo V, che il loro contributo sia almeno equivalente a quello che si erano impegnate a fornire con la Convenzione concernente l'aiuto alimentare del 1967. Gli strumenti d'adesione previsti nel presente paragrafo saranno depositati al più tardi il 22 giugno 1979, restando inteso che il Comitato per l'aiuto alimentare può concedere una o più proroghe del termine a qualsiasi Parte che a tale data non avrà depositato il suo strumento d'adesione.

2) Il Comitato per l'aiuto alimentare può approvare l'adesione al presente Protocollo, in qualità di donatore, del Governo di ogni membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, delle sue istituzioni specializzate o dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica alle condizioni che il Comitato per l'aiuto alimentare giudicherà opportune, con riserva che detto Governo aderisca parimente e simultaneamente al Protocollo del 1979 inteso a prorogare, per la quinta volta, la Convenzione concernente il commercio del grano del 1971, nel caso in cui non ne fosse già partecipe.

3) L'adesione ha luogo mediante il deposito di uno strumento d'adesione presso il Governo degli Stati Uniti d'America.

Articolo VIII Applicazione provvisoria

Qualsiasi Parte di cui all'articolo V del presente Protocollo può depositare presso il Governo degli Stati Uniti d'America una dichiarazione d'applicazione provvisoria del presente Protocollo, con riserva che esso depositi pure una dichiarazione d'applicazione provvisoria del Protocollo del 1979 inteso a prorogare, per la quinta volta, la Convenzione concernente il commercio del grano del 1971. Qualsiasi altra Parte la cui domanda d'adesione è approvata può pure depositare presso il Governo degli Stati Uniti d'America una dichiarazione d'applicazione provvisoria con riserva che esso depositi pure una dichiarazione d'applicazione provvisoria del Protocollo del 1979 inteso a prorogare, per la quinta volta, la Convenzione concernente il commercio del grano del 1971 e purché essa non sia già partecipe di detto Protocollo o non abbia già depositato una dichiarazione d'applicazione provvisoria di siffatto Protocollo. Qualsiasi Parte che deposita una tale dichiarazione, applica provvisoriamente il presente Protocollo e ne è considerata provvisoriamente partecipe.

Articolo IX Entrata in vigore

1) Il presente Protocollo entra in vigore, per le Parti che avranno depositato gli strumenti di ratificazione, d'accettazione, d'approvazione, di conclusione o d'adesione:

- a. il 23 giugno 1979 per tutte le disposizioni ad eccezione dell'articolo II della Convenzione e dell'articolo III del Protocollo, e
- b. il 1° luglio 1979 per l'articolo II della Convenzione e l'articolo III del Protocollo,

con riserva che tutte le altre Parti indicate nel paragrafo 1 dell'articolo V del presente Protocollo abbiano depositato siffatti strumenti o una dichiarazione d'applicazione provvisoria il 22 giugno 1979 e che il Protocollo del 1979 inteso a prorogare, per la quinta volta, la Convenzione concernente il commercio del grano del 1971 sia in vigore. Il presente Protocollo entra in vigore, per qualsiasi altra Parte che deposita uno strumento di ratificazione, d'accettazione, d'approvazione, di conclusione o d'adesione dopo l'entrata in vigore del Protocollo, alla data del deposito.

2) Se il presente Protocollo non entra in vigore conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, le Parti che, il 23 giugno 1979, avranno depositato strumenti di ratificazione, d'accettazione, d'approvazione, di conclusione o d'adesione, oppure dichiarazioni di applicazione provvisoria, potranno stabilirne, di comune intesa, l'entrata in vigore fra le Parti che avranno depositato strumenti di ratificazione, d'accettazione, di approvazione, di conclusione o d'adesione, o dichiarazioni d'applicazione provvisoria, a condizione che il Protocollo del 1979 inteso a prorogare, per la quinta volta, la Convenzione concernente il commercio del grano del 1971 sia in vigore, oppure potranno prendere tutti quei provvedimenti che le circostanze richiedono.

Articolo X Notificazione da parte del Governo depositario

Il Governo degli Stati Uniti d'America, in qualità di Governo depositario, notificherà a tutte le Parti firmatarie e aderenti, qualsiasi firma, ratificazione, accettazione, approvazione, conclusione, applicazione provvisoria del presente Protocollo e qualsiasi adesione allo stesso.

Articolo XI Copia certificata conforme del Protocollo

Possibilmente subito dopo l'entrata in vigore definitiva del presente Protocollo, il Governo depositario invierà una copia certificata conforme dello stesso, nelle lingue inglese, spagnola, francese e russa al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite affinché venga registrata conformemente all'Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite. Ogni modificazione del presente Protocollo sarà parimente comunicata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo XII Rapporti tra Ingresso e Protocollo

Il presente Protocollo comprende l'Ingresso dei Protocolli del 1979 intesi a prorogare, per la quinta volta, l'Accordo internazionale sul grano del 1971.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dai loro rispettivi Governi o autorità, hanno firmato il presente Protocollo alla data inerente alla loro firma.

I testi del presente Protocollo nelle lingue inglese, spagnola, francese e russa, fanno parimente fede. Gli originali saranno depositati negli archivi del Governo degli Stati Uniti d'America, il quale ne trasmetterà copia certificata conforme a ogni Parte firmataria o aderente.

(Si omettono le firme)